

Pubblicato il 06/09/2018

N. 01170/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2018, proposto da Marina di San Giovanni Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sapienza, Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7;

contro

Comune di Portoferraio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10;

nei confronti

Esaom-Cesa S.p.A., Esaom-Cesa S.p.A. Quale Mandataria dell'Ati Esaom Cesa S.p.A. - Servizi Turistici Portuali S.R.L non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza:

- alla sentenza n.8 del 9.1.2017, notificata il 15.2.2017 e passata in giudicato, con cui la I° Sez. del Tar Toscana, ha annullato la delibera del C.C. di Portoferraio n. 58 del 21.8.2012 di approvazione del Piano Regolatore Portuale, nella parte in cui stralcia e rinvia sine die la già adottata pianificazione del porto turistico di San Giovanni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 8/2017 di questa Sezione è stata annullata, su ricorso degli odierni istanti, la deliberazione consiliare n. 58 del 21.8.2012 del Comune di Portoferraio nella parte in cui rinviava *sine die* la redazione del piano portuale di San Giovanni in attesa di una successiva pianificazione, introducendo una disciplina transitoria.

La Cooperativa ricorrente lamenta in sede di ottemperanza che dopo un iniziale periodo di interlocuzione con l'Amministrazione questa sarebbe rimasta inerte non provvedendo a dar corso al procedimento di ripianificazione dell'area portuale di S. Giovanni, chiedendo che il Tribunale adotti tutte le misure idonee a dare esecuzione alla richiamata sentenza.

Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza n. 8 del 2017 deriva l'obbligo del Comune di Portoferraio di provvedere alla pianificazione della richiamata area portuale la cui

regolamentazione era stata illegittimamente stralciata dall'attuale strumento di governo della stessa.

Occorre quindi ordinare al Comune di Portoferraio di dare inizio al procedimento di pianificazione dell'area portuale di S. Giovanni entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e di portarlo a termine entro i successivi otto mesi.

Nel caso di perdurante inottemperanza viene nominato commissario *ad acta*, con facoltà di sub delega, il Prefetto di Livorno, il quale provvederà in via sostitutiva del competente organo comunale all'esercizio del potere di pianificazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, ordina l'ottemperanza della sentenza n. 7 del 2017 nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Portoferraio alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO